



**Comune di Frassino**  
**Provincia di Cuneo**  
Via San Rocco n. 4  
tel. 0175/976926, fax. 0175976910

Prot. n. 3537

Frassino, li 28 DIC 2022

**ORDINANZA N. 27**

**RELATIVA AL DIVIETO DI UTILIZZO DI GIOCATTOLI PIRICI E STRUMENTI MOLESTI**  
**IL SINDACO**

**CONSIDERATO** che, segnatamente in occasione delle festività natalizie e di Capodanno ed in altre ricorrenze religiose e civili è sempre più ricorrente l'utilizzo sconsiderato ed improprio di artifici pirotecnici pericolosi per l'incolumità personale e pubblica;

**VALUTATO** altresì che i comportamenti di cui in premessa configurano fattispecie idonee e ledere il decoro urbano e l'igiene pubblica, dato che l'irresponsabile abbandono sul suolo pubblico dei contenitori vuoti e dei materiali usati determinano insozzamento di strade, vie, piazze, giardini, nonché la violazione delle norme di pubblica igiene;

**RAVVISATA** la sussistenza di motivazioni di pubblico interesse, nella finalità di prevenire spiacevoli conseguenze sotto vari profili: di ordine e sicurezza pubblica, di igiene, il decoro urbano ecc.

**VISTA** la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

**VISTO** l'art. 57 del T.U.L.P.S. e l'art. 101 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;

- l'art. 659 del Codice Penale;
- l'art.3 DPR 31 marzo 1979;
- la Legge n.189/2004;
- la Legge n.94/2009;
- la Legge n.125/2008;
- l'art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000.

**ORDINA**

Per le ragioni di incolumità, sicurezza ed igiene pubblica di cui in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate, su tutto il territorio comunale, negli spazi pubblici ed aperti al pubblico o di uso pubblico, è severamente vietato:

**dalle ore 14,00 del 31 dicembre 2022 fino al 1° gennaio 2022 compresi l'uso e l'impiego, sotto qualsiasi forma, di petardi, fuochi d'artificio non autorizzati, bombolette spray schiumogene, fiale, e di qualunque altro oggetto o strumento che possa recare disturbo o molestia alle persone.**

Salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 7-bis, D.Lgs. 18 agosto, n.267 e s.m.i., il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad 500,00. Inoltre all'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del sequestro del materiale finalizzato alla confisca.

Alla luce dell'art. 3 comma 5 della L. 15 luglio 2009 n. 94 qualora l'uso dei materiali di cui in premessa determini insozzamento della pubblica via la sanzione amministrativa è pari ad € 500,00.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Copia della presente viene trasmessa alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Prefettura e alla Questura.



**IL SINDACO**  
(ELLENA Roberto)